

Associazione delle Ricercatrici e dei Ricercatori Italiani in Svizzera
(ARI@CH)

Statuto

I. PRINCIPI

Mandato

Il mandato dell'Associazione delle Ricercatrici e dei Ricercatori Italiani in Svizzera¹ (ARI@CH) è di costituire e sostenere una struttura di riferimento istituzionale in relazione ad aspetti culturali, scientifici, educativi e organizzativi d'interesse della comunità dei ricercatori e docenti universitari italiani operanti in Svizzera. Tra gli obiettivi:

- 1) Lo sviluppo e il rafforzamento del rapporto di collaborazione culturale, scientifica e formativa tra individui e gruppi di ricerca a livello universitario e di istituti di ricerca operanti in Svizzera e nel resto del mondo.
- 2) Promuovere e sostenere iniziative di ricerca che coinvolgono ricercatrici e ricercatori italiani in Svizzera.
- 3) La ricerca di supporto e di fonti di finanziamento nazionali ed internazionali per progetti di ricerca che coinvolgono ricercatori italiani in Svizzera e in Italia.
- 4) Sostenere la mobilità nazionale e internazionale delle ricercatrici e dei ricercatori italiani in Svizzera, la diffusione nazionale e internazionale delle loro idee, e la realizzazione in partenariato di progetti scientifici e educative nazionali e internazionale che li coinvolgono.
- 5) Lo sviluppo di una rete di collaborazione con analoghe associazioni di ricercatori italiani nel mondo.
- 6) La proposta d'iniziative comuni tra Svizzera, altre associazioni di ricercatori e ricercatrice italiani nel mondo e Italia volte alla promozione delle attività relative ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) e

¹ D'ora in avanti si intenda che l'uso del maschile "ricercatore" o "socio" comprende entrambi i generi: tale scelta è dovuta esclusivamente a ragioni di leggibilità del testo.

alla loro diffusione.

Articolo 1 - È costituita l'*Associazione delle Ricercatrici e dei Ricercatori Italiani in Svizzera, ARI@CH*, ('l'Associazione'), quale Associazione di fatto, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma dal presente Statuto e del Codice Civile Svizzero.

La sede dell'Associazione è stabilita nella città di Ginevra.

I soci residenti in una città possono costituire un gruppo locale per promuovere e svolgere attività che siano conformi al Mandato dell'Associazione, informandone il Presidente e ottenendo l'accordo del Presidente e del Comitato.

Articolo 2 - L'Associazione persegue gli scopi illustrati nel **Mandato**. Nello specifico l'Associazione mira a riunire i cittadini italiani *che rivestano o abbiano rivestito la qualità di docente o ricercatore presso istituzioni universitarie o enti di ricerca pubblici o privati situati in Svizzera, o che vi stiano svolgendo un dottorato di ricerca;*

(1) L'Assemblea accoglie fra i membri dell'Associazione i ricercatori che abbiano legami con la lingua e la cultura italiane;

Articolo 3 - L'Associazione è autonoma e intende mantenersi libera da vincoli organici con qualsiasi organizzazione o raggruppamento politico.

Articolo 4 - La vita interna dell'Associazione si basa su principi di democrazia, in virtù dei quali i soci concorrono direttamente alla definizione degli orientamenti e delle attività dell'Associazione; eleggono i suoi organi dirigenti e sono eleggibili a farne parte; controllano l'attività di tali organi e possono revocarne il mandato.

II. SOCI

Articolo 5 - L'Associazione è aperta a tutti i cittadini italiani che rivestano o abbiano rivestito la qualità di docente o ricercatore presso istituzioni universitarie, o istituti di ricerca pubblici o privati,

situati nella Confederazione Elvetica, e ai cittadini italiani che presso le medesime istituzioni svolgano un dottorato di ricerca.

Articolo 6 - La richiesta di adesione all'Associazione è effettuata per iscritto, ed è soggetta all'approvazione dell'Assemblea dell'Associazione stessa.

Articolo 7 - La qualifica di socio può essere revocata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

- a. dimissioni da comunicarsi al Consiglio Direttivo;
- b. venir meno dei requisiti per l'ammissione all'Associazione di cui all'articolo 5;
- c. espulsione ai sensi dell'articolo 12.

Articolo 8 - Sono soci dell'Associazione, e ne costituiscono la base sociale, i Soci Ordinari e i Soci Onorari.

Articolo 9 - Sono Soci Ordinari tutti coloro che hanno validamente presentato domanda e sono stati ammessi ai sensi degli articoli 5 e 6. Sono Soci Sostenitori dell'Associazione tutti i Soci Ordinari e Onorari che decidono di sostenerne le attività pagando una quota maggiore rispetto alla quota associativa.

Articolo 10 - In deroga agli articoli 5 e 6, l'Assemblea ordinaria ha facoltà di nominare Soci Onorari tra quanti abbiano contribuito in modo eccezionale al perseguimento delle finalità dell'Associazione, ovvero si siano distinti per straordinari meriti in campo sociale, scientifico, artistico. La carica è conservata a vita.

Articolo 11 - I Soci Onorari non esercitano diritto di voto in sede d'Assemblea, e non possono ricoprire alcuna carica elettiva.

Articolo 12 - Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e dell'eventuale regolamento interno. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, sospensione ed espulsione.

I soci sospesi o espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni all'Assemblea.

La riammissione dei soci espulsi deve essere deliberata dall'Assemblea.

III. IL PATRIMONIO

Articolo 14 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a. contributi dei soci;
- b. contributi di enti pubblici e privati;
- c. donazioni e lasciti;
- d. ogni altro tipo di entrata.

Articolo 15 - I contributi dei soci sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dall'Assemblea e versate dai soci, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare. I soci non hanno altri obblighi finanziari nei confronti dell'Associazione.

Eventuali elargizioni in denaro, donazioni e lasciti sono accettati dall'Assemblea, che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Ove richiesto dai soggetti eroganti, il Consiglio Direttivo redige una relazione sull'utilizzazione di specifici fondi.

Articolo 16 - È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, e fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci spettano esclusivamente il rimborso delle spese varie regolarmente documentate, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

I soci non rispondono dei debiti dell'Associazione.

Articolo 17 - L'anno finanziario comincia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redige annualmente un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo, che sono successivamente approvati dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Essi sono depositati presso la sede dell'Associazione e inviati ai soci, per posta elettronica, entro i quindici giorni precedenti l'Assemblea ordinaria.

IV. L'ALBO – GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 18 - L'albo aggiornato dell'Associazione è reso disponibile ai soci tramite l'uso di mezzi telematici.

Articolo 19 - Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il / la Presidente;
- d. il / la Vice-Presidente;
- e. il Segretario / la Segretaria;
- f. il Tesoriere / la Tesoriera;
- g. il Collegio dei Revisori dei Conti;

Le cariche elettive non sono tra loro cumulabili e sono rinnovabili consecutivamente una sola volta.

V. L'ASSEMBLEA

Articolo 20 – L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Essa esamina tutti gli aspetti dell'attività dell'Associazione, ne determina gli indirizzi, i programmi e le modalità d'azione, promuove le sue iniziative e formula direttive destinate ad orientare e sostenere l'attività operativa del Consiglio Direttivo, in accordo col Mandato dell'Associazione.

Sono membri dell'Assemblea tutti i Soci Ordinari, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, ed i Soci Onorari.

Articolo 21 - L'Assemblea è convocata, in via ordinaria o straordinaria, dal Presidente, o dal Consiglio Direttivo, o da almeno un terzo dei suoi membri. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria dal Consiglio Direttivo, e in via straordinaria quando sia necessario.

Articolo 22 - L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente dell'Associazione o, in caso d'impedimento, dal/la Vice-Presidente. Il Segretario redige il verbale della seduta, lo consegna alla prossima assemblea per accettazione ed effettua gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle votazioni.

Articolo 23 - L'Assemblea, convocata in via ordinaria o straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Questi discutono l'ordine del giorno, e, in relazione a quanto emerso dal dibattito, formalizzano le proposte di delibera da sottoporre a votazione.

Articolo 24 - Le votazioni si svolgono per posta, o per e-mail, o tramite altri mezzi telematici, con modalità tali da consentire la piena ed effettiva partecipazione di tutti i membri. È fatta salva la possibilità di delega di voto, ha seguito di dichiarazione scritta, con un limite massimo di tre deleghe per associato. L'astensione deve essere esplicitamente espressa, al pari di ogni altro voto.

Chi presiede, sentiti i presenti, determina le modalità della votazione, scegliendo tra le modalità consentite.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi entro il termine ultimo stabilito. Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono validamente approvate a maggioranza dei suoi membri, i cui voti devono essere espressi entro il termine ultimo stabilito.

Articolo 25 - L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- approvare il regolamento interno;
- determinare le linee di azione dell'Associazione, discutendo e approvando il piano annuale delle attività;
- eleggere tra i suoi membri il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei revisori dei Conti ed il Collegio dei probiviri; in questi casi, il Consiglio Direttivo predispone una modalità di svolgimento delle elezioni che assicuri sempre la segretezza del voto e la piena ed effettiva partecipazione di tutti i membri dell'Assemblea, organizzando votazioni per posta, o per e-mail o tramite altri mezzi telematici;
- deliberare sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione;
- revocare, ove ricorrano gravi motivi, le cariche sociali elettive.

VI. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 26 - Il Consiglio Direttivo è composto di un minimo di sette e un massimo di venti membri: il/la Presidente dell'Associazione più gli altri membri eletti dall'Assemblea al suo interno.

I membri del Consiglio durano in carica due anni.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il/la Vice-Presidente, il Segretario / la Segretaria e il Tesoriere / la Tesoriera.

Articolo 27 - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso è convocato da:

- il/la Presidente;
- almeno tre dei membri del Consiglio su richiesta motivata.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal/la Presidente o, in caso d'impedimento, dal/la Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando sono presenti almeno quattro quinti dei suoi membri (di persona o in videoconferenza). Il consiglio delibera a maggioranza dei consiglieri. In caso di parità di voti, prevale il voto del/la Presidente.

Articolo 28 - Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione dei fini dell'Associazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo, che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo, che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote di associazione annuali.

Di ogni riunione deve essere redatto, a cura del Segretario / della Segretaria, verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

VII. IL PRESIDENTE

Articolo 29 – Il/la Presidente resta in carica per due anni ed è il/la legale rappresentante dell'Associazione. Egli/essa ha, fra gli altri, i compiti di:

- sottoscrivere tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- promuovere e assecondare l'elaborazione delle politiche dell'Associazione e assicurarne l'esecuzione secondo i mandati dell'Assemblea Generale, in collaborazione con il Consiglio Direttivo;
- provvedere all'apertura dei conti correnti bancari e/o postali dell'Associazione e ai relativi versamenti e prelievi, con firma disgiunta dal Tesoriere / dalla Tesoriera o del Segretario / della Segretaria;
- rendere conto periodicamente ai soci delle attività dell'Associazione.
- conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o d'impedimento, il/la Presidente è sostituito dal/la Vice-Presidente.

VIII. ALTRE CARICHE SOCIALI

Articolo 30 – Il Tesoriere / la Tesoriera dell'Associazione ha, fra gli altri, i compiti di:

- svolgere tutte le attività amministrative e contabili riguardanti l'Associazione;
- effettuare versamenti e prelievi sui conti correnti o bancari dell'Associazione con firma disgiunta del/la Presidente o del Segretario / della Segretaria;
- elaborare e tenere aggiornati i documenti contabili e l'elenco degli iscritti, tenendo nota del pagamento delle quote associative;
- preparare i bilanci e la relazione finanziaria dall'Associazione.

Articolo 31 - Il collegio dei Revisori dei Conti è il massimo organo di controllo amministrativo dell'Associazione. Esso è composto di due membri effettivi eletti dall'Assemblea Generale. I Revisori dei Conti durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

- controllare la tenuta dei documenti contabili;
- esaminare e approvare i bilanci dell'Associazione.

IX. SCIoglIMENTO

Articolo 33 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposto per iscritto dalla maggioranza semplice dei Soci Ordinari.

Articolo 34 - La decisione di sciogliere l'Associazione può essere proposta col voto favorevole di almeno due terzi dei presenti, espresso nel corso dell'Assemblea (ordinaria o straordinaria) successiva a quella in cui è stata approvata la relativa proposta.

Articolo 35 - Qualora si deliberi lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea definirà a maggioranza semplice l'impiego e la destinazione del patrimonio residuo e dei beni dell'Associazione. Il patrimonio non può essere in nessun caso restituito ai soci.

X. NORME FINALI

Articolo 36 - Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai regolamenti interni, valgono le norme di legge vigenti in materia.

Questi statuti sono stati adottati all'Assemblea generale del

Data

23/02/2017

Firma: Presidente più un'altra persona

Feodora Rossi

RICARDO MARIA BIANCHI

MARIEC
D'Amico

Toni Riccio

CECELIA ANTONELLI
Cecilia Antonelli

